

# **RIVENDITE QUOTIDIANI E PERIODICI**

## **SEZIONE NORMATIVA**

Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica

- Regolamento -

COMUNE DI MIRANDOLA

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA  
ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E  
PERIODICA**

MARZO 2004

## INDICE

Articolo 1- Obiettivi generali del Piano

Articolo 2- Validità del Piano

Articolo 3- Contenuti del Piano

Articolo 4- Zonizzazione del territorio comunale

Articolo 5- Nuove autorizzazioni

Articolo 6- Condizioni localizzative

Articolo 7- Trasferimenti di sede

Articolo 8- Criteri di priorità tra domande concorrenti

Articolo 9- Limiti di superficie

Articolo 10- Distributori automatici

Articolo 11- Autorizzazioni stagionali

Articolo 12- Consegna porta a porta e vendita in forma ambulante

Articolo 13- Contenuti dell'autorizzazione

Articolo 14- Derghe per situazioni particolari

Articolo 15- Disposizioni finali

## **Articolo 1**

### **Obiettivi generali del Piano**

1. A completamento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, il Piano intende perseguire i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione del Piano stesso:
  - a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;
  - b) incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell'ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione;
  - c) evitare riflessi negativi sull'occupazione del settore, con particolare riferimento alle attività tradizionali, ora qualificate come punti vendita esclusivi;
  - d) favorire l'abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dal presente Piano e le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell'ambito di strutture multispecializzate o polifunzionali;
  - e) promuovere processi di riqualificazione della rete e delle strutture logistiche;
  - f) favorire l'avvio del servizio nelle zone a bassa densità di presenza o in totale carenza del servizio;
  - g) coordinare le previsioni di cui al presente Piano con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale;
  - h) favorire la razionalizzazione della rete nel suo impatto con il territorio.

2. Le previsioni di cui al presente Piano tengono conto dell'insediamento dei punti vendita non esclusivi, agli effetti della programmazione integrata dell'intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

## **Articolo 2**

### **Validità del Piano**

1. La validità del presente Piano è fissata in quattro anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.
2. Alla scadenza del quadriennio il Piano mantiene la sua validità nelle more della predisposizione di un nuovo piano.

## **Articolo 3**

### **Contenuti del Piano**

1. Il Piano determina, in particolare:
  - a) la localizzazione ottimale di nuovi punti vendita esclusivi, nelle zone qualificate come relativamente carenti rispetto a tale servizio e nei luoghi di addensamento di potenziale utenza;
  - b) la disciplina dei trasferimenti;
  - c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
  - d) i criteri di priorità nel rilascio.

## **Articolo 4**

### **Zonizzazione del territorio comunale**

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi, il Piano considera il territorio comunale come diviso in bacini di utenza a diversa densità di servizio.
2. I bacini sono costituiti:
  - dal nucleo abitato della frazione nel caso di rivendite poste nelle Frazioni;

- Regolamento -

- dalla suddivisione del capoluogo comunale secondo la cartografia riportata (Allegato A alle Norme);
- per i bacini confinanti il confine di bacino è rappresentato dalla linea di mezzera della strada che li divide.

## **Articolo 5**

### **Nuove autorizzazioni**

1. Nel periodo di validità del presente Piano è previsto l'avvio di ulteriori 2 autorizzazioni per punti di vendita esclusivi.
2. Le due autorizzazioni verranno concesse nei bacini 2 e 4 individuati nella cartografia (allegato A).
3. A maggior specificazione, dal territorio dei bacini si considerano esclusi i centri commerciali o le aree integrate in cui sia in attività una struttura despecializzata alimentare o mista di oltre 700 mq di superficie di vendita. In detti centri o aree è escluso il rilascio di nuove autorizzazioni per punti di vendita esclusivi.
4. La concessione delle autorizzazioni avverrà tramite apposito Bando del Comune di MIRANDOLA nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 8. Nel periodo di validità del Piano il Comune attiverà una prima procedura autorizzativa nei primi due anni di validità del Piano per la rivendita di cui al bacino n. 4, mentre la seconda procedura autorizzativa per il bacino n. 2 sarà attivata decorsi due anni dall'approvazione del Piano.
5. Sono da considerarsi "domande concorrenti" le richieste di autorizzazione riguardanti la stessa zona/bacino. Ogni richiedente potrà partecipare al Bando per una sola ubicazione di nuove attività di rivendita.

## **Articolo 6**

### **Condizioni localizzative**

1. La presentazione della domanda di autorizzazione (al trasferimento o per nuova autorizzazione) presuppone la disponibilità documentata del locale entro il quale si svolgerà l'attività di vendita.
2. I chioschi, a seguito di trasferimento o nuova autorizzazione di vendita, potranno essere installati preferibilmente su aree pubbliche.
3. La definizione delle aree pubbliche suddette avviene:
  - per le zone/bacini che possono ospitare nuove autorizzazioni: prima dell'emanazione dell'apposito Bando;
  - per tutte le altre zone: anche in vigore del Piano, a seguito di interventi di riprogettazione urbana.
4. La collocazione delle nuove attività di rivendita esclusiva, sia in conseguenza a nuovi rilasci di autorizzazione sia per trasferimento di rivendita esistente, dovrà comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di 100 mt. lineari sul percorso pedonale più breve da altra rivendita esclusiva.
5. A maggior specificazione del precedente comma non è comunque consentita la collocazione di un'attività di rivendita esclusiva nel contesto urbanistico - edilizio in cui si trovi un'altra rivendita esclusiva o non esclusiva (ad es. centro commerciale, area integrata, complesso residenziale ecc... compresi i relativi parcheggi).

## **Articolo 7**

### **Trasferimenti di sede**

1. Il trasferimento di sede dei punti vendita autorizzati è subordinato al rispetto della normativa urbanistica.
2. Non sono rilasciabili autorizzazioni al trasferimento fuori dal bacino di appartenenza, secondo quanto previsto al precedente art. 4.

## **Articolo 8**

### **Criteri di priorità tra domande concorrenti**

1. In caso di domande concorrenti, valgono nell'ordine i seguenti criteri di priorità a cui verrà assegnato un punteggio da definirsi all'interno degli scostamenti indicati:
  - 1.1 tipologia del chiosco e di allestimento dell'area o, in caso di negozio, ubicazione dello stesso in relazione al contesto abitativo ed economico dell'area interessata (possibilità di privilegiare l'insediamento in aree già oggetto di insediamento commerciale, artigianale di servizio rispetto ad insediamenti isolati o viceversa (punti da 1 a 5);
  - 1.2 insediamento a servizio di aree/comparti di recente espansione residenziale (punti da 1 a 10);
  - 1.3 qualità dell'insediamento in relazione al suo inserimento ambientale (punti da 1 a 5);
  - 1.4 sistema di relazione del traffico afferente all'edicola, sia essa chiosco o negozio con preferenza delle soluzioni che prevedono possibilità di razionalizzazione dei flussi in entrata ed in uscita e zone di parcheggio di servizio (punti da 1 a 20);
  - 1.5 a parità di punteggio si procederà all'assegnazione per sorteggio alla presenza degli interessati.

## **Articolo 9**

### **Limiti di superficie**

1. Per le nuove attività e per i trasferimenti non sono fissati dal Piano limiti di superficie minimi o massimi.



### **Articolo 10**

#### **Distributori automatici**

1. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni alla vendita di quotidiani e periodici mediante distributori automatici.

### **Articolo 11**

#### **Autorizzazioni stagionali**

1. Il rilascio di autorizzazioni stagionali non è consentito per la durata di validità del presente Piano.

### **Articolo 12**

#### **Consegna porta a porta e vendita in forma ambulante**

1. Per la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici, è fatto rinvio alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) ed e), del decreto legislativo n. 170 del 2001.

### **Articolo 13**

#### **Contenuti dell'autorizzazione**

1. Secondo le indicazioni della Regione Emilia Romagna l'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste consente anche la vendita dei prodotti del settore non alimentare nonchè di "pastigliaggi vari" di produzione industriale preincartati all'origine e posti in commercio in confezioni sigillate.

### **Articolo 14**

#### **Deroghe per situazioni particolari**

1. Con riferimento al punto 5, comma 4 degli Indirizzi Regionali in materia, sono sempre rilasciabili le autorizzazioni che riguardino attività all'interno di stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni, ospedali.

- Regolamento -

Ai fini del rilascio devono essere rispettati i seguenti parametri:

- a. inesistenza di analogo esercizio all'interno del luogo interessato;
- b. dichiarazione di disponibilità del locale.

### **Articolo 15**

#### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto si applicano il Decreto Legislativo 114/98, il Decreto Legislativo 170/2001 e gli Indirizzi Regionali in materia.

Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica

- Regolamento -

COMUNE DI MIRANDOLA

**CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEI PUNTI VENDITA NON  
ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

MARZO 2004

## INDICE

- Articolo 1- Obiettivi generali dei Criteri
- Articolo 2 - Validità dei Criteri
- Articolo 3 - Contenuti dei Criteri
- Articolo 4- Abbinamento con altre attività
- Articolo 5 - Nuove autorizzazioni
- Articolo 6- Trasferimenti di sede
- Articolo 7- Domande concorrenti
- Articolo 8- Contenuti dell'autorizzazione
- Articolo 9- Condizioni localizzative
- Articolo 10- Disposizioni finali

## **Articolo 1**

### **Obiettivi generali dei Criteri**

1. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 6, art. 2, del Dlgs 170/2001 riguardanti il rilascio di autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi della stampa quotidiana e periodica il Comune di MIRANDOLA si dota dei presenti Criteri. Essi discendono dall'analisi delle caratteristiche urbanistico-sociali e di mercato (domanda - offerta) delle varie zone del territorio comunale.
2. A completamento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono individuati i seguenti obiettivi, quale parte integrante e di interpretazione dei Criteri:
  - a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;
  - b) incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell'ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione;
  - c) favorire l'abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dai presenti Criteri e le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell'ambito di strutture multispecializzate e polifunzionali;
  - d) promuovere, attraverso l'abbinamento della vendita di quotidiani e periodici con l'esercizio di altre attività di tipo commerciale, processi di integrazione dei servizi, a vantaggio della maggiore usufruibilità degli stessi da parte dei consumatori.
3. Le previsioni di cui ai presenti Criteri sono coordinate con il Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, agli effetti della programmazione integrata dell'intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

## **Articolo 2**

### **Validità dei Criteri**

1. La validità dei presenti Criteri è fissata in quattro anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.
2. Alla scadenza del quadriennio i Criteri mantengono la loro validità nelle more della predisposizione dei nuovi Criteri.

## **Articolo 3**

### **Contenuti dei Criteri**

1. I Criteri determinano, in particolare:
  - a) la localizzazione ottimale dei nuovi punti vendita non esclusivi, in abbinamento alle attività più consone per la fornitura del servizio;
  - b) la disciplina dei trasferimenti di sede;
  - c) le condizioni per l'insediamento di punti vendita non esclusivi al di fuori delle valutazioni di cui al punto a).

## **Articolo 4**

### **Abbinamento con altre attività**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici nell'ambito dei punti vendita non esclusivi è consentito, unicamente, l'abbinamento con le attività espressamente previste dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 / 2001, nei limiti di quanto stabilito dal successivo art. 5.

## **Articolo 5**

### **Nuove autorizzazioni**

1. E' consentito l'avvio di punti vendita non esclusivi, mediante rilascio di nuove autorizzazioni, con le seguenti prescrizioni ed i seguenti limiti:

- Regolamento -

- In abbinamento a rivendite di generi di monopolio e pubblici esercizi della somministrazione bevande (bar): nessun limite per il rilascio;
  - In abbinamento a rivendite di carburanti: è consentito il rilascio per i soli esercizi con servizio di bar presente nell'area del distributore;
  - In abbinamento alle strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g), del Dlgs. 114/1998 (medie o grandi strutture di vendita e centri commerciali): possibilità di rilascio per le strutture prevalentemente alimentari o miste se di superficie superiore a 700 mq, nessuna possibilità di rilascio per le strutture prevalentemente non alimentari;
  - In abbinamento agli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati: nessun limite per il rilascio;
  - In abbinamento agli esercizi di cui all' art. 2, lettera f comma 2, del Decreto Legislativo 170/2001 (esercizi a prevalente specializzazione di vendita): è consentito il rilascio con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
2. Non è consentito l'avvio di punti di vendita non esclusivi costituiti da distributori automatici di soli quotidiani o di soli periodici

## **Articolo 6**

### **Trasferimenti di sede**

1. Il trasferimento di sede dei punti vendita non esclusivi è consentito, contestualmente al trasferimento dell'attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati, salvo che verso il centro storico da altre aree

del territorio comunale e nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 9.

## **Articolo 7**

### **Domande concorrenti**

1. In caso di domande concorrenti riguardo gli articoli 5 e 6 i procedimenti sono definiti seguendo l'ordine di presentazione delle domande.
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Piano, si considerano concorrenti le domande, riguardanti la stessa zona/quartiere o la stessa collocazione viaria, regolarmente pervenute entro il quinto giorno successivo alla data di presentazione della prima domanda, escludendo dal conteggio le giornate festive e quelle di chiusura degli Uffici preposti al loro ricevimento.

## **Articolo 8**

### **Contenuti dell'autorizzazione**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 170 del 2001, l'autorizzazione per nuovi punti vendita non esclusivi può essere rilasciata, su richiesta dell'interessato, per:
  - a. Soli quotidiani;
  - b. Soli periodici;
  - c. Solo riviste di identica specializzazione per gli esercizi specializzati (punto f. art. 2 comma 3 del Dlgs 170/2001).
2. Qualora l'interessato intenda porre in vendita entrambe le merceologie di cui ai punti a) e b) del precedente comma dovrà richiedere l'autorizzazione per la rivendita esclusiva.

## **Articolo 9**

### **Condizioni localizzative**



1. Nelle tre zone del capoluogo esterne al Centro storico, l'ubicazione delle nuove attività di rivendita non esclusiva, sia in conseguenza a nuovi rilasci di autorizzazione sia per trasferimento di rivendita esistente, dovrà avvenire nel rispetto della distanza minima di 300 mt. lineari sul percorso pedonale più breve da altra rivendita esclusiva o non esclusiva di identica merceologia.
2. Non è comunque consentita la collocazione di un'attività di rivendita non esclusiva nel contesto urbanistico - edilizio in cui si trovi un'altra rivendita esclusiva o non esclusiva di identica merceologia (ad es. centro commerciale, area integrata, complesso residenziale ecc... compresi i relativi parcheggi).
3. Quanto previsto ai precedenti commi non si applica alle autorizzazioni che riguardino attività all'interno di stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni, ospedali.

## **Articolo 10**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto si applicano il Decreto Legislativo 114/98, il Decreto Legislativo 170/2001 e gli Indirizzi Regionali in materia.